

Dall'incameramento dei beni religiosi alle leggi politico-ecclesiastiche del 1855

La storia del Canton Ticino, dal 1847 al 1855, per quel che concerne i rapporti fra la Chiesa e lo Stato, non può certo essere vista come un esempio della formula successiva «libera Chiesa in libero Stato». In realtà siamo di fronte a una Chiesa che pensa di continuare a vivere come a metà del '700, fiduciosa nell'ordinamento confermato dopo il 1815, e a un nuovo Stato che si dibatte fra mille difficoltà, alla ricerca di un certo equilibrio finanziario fra le spese necessarie alla edificazione d'una nuova struttura economica ed organizzativa, derivanti dalle nuove mansioni che s'è assunto, e le entrate che non possono attingere all'imposta diretta, «misura inusitata ed odiosa», sconosciuta al Ticino d'allora.

Ma la cronaca di questi anni non mi sembra né da un lato, né dall'altro, l'itinerario cosciente, guidato da un ideale esplicito, verso un rinnovamento deciso, ma piuttosto la continua ricerca di mezzi, se non nascosti poco palesi, per ottenere quanto — da una

parte e dall'altra — si spera salvare o raggiungere. E ciò malgrado il «programma di statizzazione della Chiesa cattolica ticinese» che secondo Franco Zorzi (*Le relazioni tra la Chiesa e lo Stato nel Canton Ticino*, Bellinzona 1969 p. 97) i radicali stavano realizzando e che avrebbero portato a termine con la legge civile ecclesiastica del 1855. La popolazione (oggi si direbbe la base) conta ben poco: i discorsi in Gran Consiglio e in Governo dicono e non dicono: si prepara cioè un distacco fra la classe politica ed il paese che dovrà essere superato da un colpo di forza, il Pronunciamento, che attribuirà ad un gruppo di potere, a una nuova oligarchia, la funzione di interpretare i destini del nuovo stato radicale. Lo studioso non deve pronunciare né condanne né riconoscimenti: deve in primo luogo capire come gli avvenimenti si sono realizzati e per quali ragioni ciò è potuto avvenire. Mai come in questo periodo occorre evitare di giudicare «col senno di poi» e di attribuire volontà più alte e programmi più lungimiranti di quanto è attestato dai contemporanei stessi¹.

Il Cantone — o meglio i suoi reggitori — dal 1820 avevano cercato nuove

fonti d'entrate potenziando i trasporti, costruendo strade, imponendo tasse, dazi e pedaggi, guardando alla Lombardia e ai cantoni più progrediti dell'Altipiano.

La Costituzione del 1848 mutava profondamente la struttura fiscale del Cantone, la cui unità si edificava lentamente e superando continui contrasti.

Il 18 marzo 1848, nella sesta seduta della sezione straordinaria del Gran Consiglio Ticinese (*Atti del Gran Consiglio*, 1848 sess. straord. p. 73 ss) è vivacemente discusso il progetto di legge concernente il versamento nella cassa dello Stato dei capitali a mutuo di proprietà delle corporazioni religiose.

Meno di due mesi prima, il 25 gennaio (*Atti G. C. sess. straord. p. 255 ss*) si era discusso il preventivo 1848 (allora chiamato «presuntivo») nella seconda rielaborazione, richiesta dal parlamento all'esecutivo, viste le gravi difficoltà finanziarie.

Tre erano i problemi fondamentali da risolvere: le maggiori uscite annue, le spese per l'organizzazione militare e le costruzioni stradali, il consolidamento del debito pubblico. La situazione era già stata discussa nel 1846. Il 5 giugno 1846 il Consiglio di Stato va-



Il convento delle Agostiniane di Monte Carasso (dis. del 1893).

lutava il debito pubblico L. 5.054.265,8,11, in parte coperto da forme di risparmio. Si trattava perciò di operare una conversione per consolidarlo attraverso l'emissione di titoli di credito al 3½ e 4%. Il 5 luglio 1848 il consigliere di Stato Phiffer-Gagliardi valutava il complesso del Debito pubblico in L. 6.300.000 non compreso il riscatto delle azioni del Ponte di Melide (L. 640.000).

Alla fine del 1847 le spese militari, per il bisogno di riorganizzare le milizie cantonali uscite malconce dalla campagna del Sonderbund, e le spese per le strade circolari (che avrebbero richiesto un investimento annuo di L. 100.000) esigevano uno sforzo finanziario notevole.

Il sistema del prestito forzoso richiesto ai più abbienti, ed in particolare alla mensa vescovile di Como e alle corporazioni religiose, che già s'era sperimentato nel passato, non bastava più.

Nacque così la necessità di procurarsi nuove fonti d'entrata con l'*incameramento dei beni dei conventi*.

Vi si giunse a tappe e con sfumature diverse, anche in Gran Consiglio, sempre sottacendo l'aspetto realmente economico e cioè che pur ammettendo una sostanza delle corporazioni religiose di oltre 5.000.000 di lire cantonali, se si riconosceva il debito, occorreva pagarne gli interessi e cioè si gravava il cantone di nuove uscite, e che se questi beni fossero realizzati in fretta il frutto sarebbe stato minore e in buona parte destinato alla pubblica istruzione e non al consolidamento del debito pubblico.

Del resto nel 1855, il governo Ticinese dovrà versare un indennizzo di 115.000 franchi ai cappuccini lombardi allontanati, e le lamentele sul poco frutto delle alienazioni e dei crediti sarà costante.

Il 21 gennaio 1848 v'è ancora un prestito forzato sulla sostanza fruttifera dei conventi; il 18 marzo «le Corporazioni religiose del Cantone devono versare alla Cassa dello Stato consegnando tutti i titoli di credito al Consiglio di Stato e il prodotto dei capitali a mutuo. Le corporazioni riceveranno delle cartelle di debito pubblico al 4%».

Ma la discussione in Gran Consiglio aveva trovato oppositori. Il Consiglio di Stato prevedeva di incamerare capitali per circa 1.100.000 lire cantonali, ma già in sede commissionale, i deputati avv. Rocco Bonzanigo di Bellinzona, Giuseppe Calderari di Genestrerio e Sebastiano Rossetti di Biasca, osservarono che a poco sarebbero valsi questi provvedimenti dato i che i prestiti erano difficilmente rimborsabili perché mutuati a povera gente ticinese.

L'opposizione è però soccombente con 22 voti favorevoli contro i 50 contrari.

Le giustificazioni della richiesta governativa sono diverse ed escludono

sempre l'aspetto religioso o ideologico per sottolineare la gravità della situazione politica, militare e finanziaria.

Per Carlo Battaglini «Una grande lotta agitasi in Europa, i popoli si sono desti, e con un sussulto di libertà precorrono ad uno sconvolgimento generale. Grandi avvenimenti ci aspettano e noi dobbiamo essere parati»; per Ambrogio Bertoni «si tratta di salvare il paese in una imminente conflagrazione»; per il presidente del Governo il prof. Luigi Lavizzari «noi abbiamo nel nostro presuntivo un deficit di 100.000 lire, al quale bisogna riparare»; per Phiffer-Gagliardi, consigliere di Stato, «il Governo è il più interessato a non ricorrere ai poveri per requisire il danaro»; per Stefano Francini, consigliere di Stato, s'è scartata l'ipotesi di un prestito forzato perché «non è giusto di aggravare la popolazione tutta»; per il segretario di Stato G. B. Pioda «qui non trattasi di spogliare nessuno: i capitali restano di proprietà dei conventi». Ma il 30 giugno il Gran Consiglio vota su proposta governativa altri due decreti: quello sulla *soppressione di alcuni Conventi* e la limitazione del numero dei religiosi nel Cantone (massimo in tutto 153) e il divieto di nuove ammissioni di novizi o professionisti fino al raggiungimento di tale limite, e le *provvisori di massima nelle corporazioni Religiose* che prevedono, salvo le limitazioni dell'Autorità cantonale stessa, che «i beni dei conventi e d'altre comunità religiose dei due sessi sono proprietà cantonale».

L'operazione era completa e tutte le tappe erano concluse. Si trattava contemporaneamente di ritoccare i particolari, dando qualche aspetto di umanità e di filantropia, soprattutto per non allarmare troppo il popolo che già cercava di esprimere il proprio disappunto (non esisteva il referendum).

Il decreto del 18 marzo affermava all'art. 3 che «il prodotto di tali versamenti sarà applicato:

- a) alle spese militari autorizzate o da autorizzarsi dal Gran Consiglio;
- b) alla conversione del debito pubblico, a tenore della legge 20 dicembre 1846».

Ma il 30 giugno, quando si afferma la proprietà cantonale dei beni dei conventi e si limita il numero dei religiosi si aggiunge (art. 3 ss):

3. Il prodotto di alienazione di sostanza mobile o stabile dei conventi sarà applicato a conversione ed ammortamento del debito pubblico.
4. Le rendite del capitale, formato come al precedente articolo, saranno convertite come segue:
 - a) a somministrare le pensioni ai religiosi ed alle religiose, che saranno riconosciuti avervi diritto;

b) a soddisfare ai pesi di culto religioso od altri gravanti sulla sostanza stessa, e ciò insino a tanto che non sieno state ottenute le occorribili dispense dalle competenti autorità civili ed ecclesiastiche;

c) a suppeditar mezzi di alimento sia della pubblica educazione, sia d'istituzioni di beneficenza pubblica.

§) Sul prodotto della sostanza dei conventi potranno esser prelevate sovvenzioni per lo stabilimento del Vescovato e del Seminario.

5. È ritenuto per massima, che in veruna località non resteranno diminuiti i mezzi di pubblica istruzione di cui fruisce la popolazione per l'esistenza di qualche Comunità religiosa.
6. I casamenti ed altri locali saranno generalmente resi utili per oggetti pertinenti al pubblico servizio, secondo l'opportunità. Quelli che non fossero riputati acconci a un pubblico uso e servizio saranno alienati.
7. Il prodotto dell'alienazione di locali e d'altre proprietà sarà versato nella cassa dello Stato.
8. La cassa dello Stato paga il quattro per cento di interesse sui capitali, ed i tre sul prezzo di alienazione di beni mobili e stabili (per gli oggetti contemplati dall'articolo 4).
9. Gli oggetti mobili pertinenti al culto religioso saranno quali alienati e quali distribuiti alle chiese parrocchiali più povere.
10. I libri ed oggetti d'arte saranno conservati ad uso di pubbliche biblioteche e della pubblica istruzione».

Ci si rende ben conto che da un lato si vorrebbe «salvare il debito pubblico» dall'altro garantire le rendite sia ai religiosi sia alla pubblica istruzione.

Ma a tutto non si giunge. Ed allora occorre *sopprimere taluni conventi*. Già qualcuno era stato soppresso nel 1812, quello degli Agostiniani di Bellinzona (l'attuale chiesa di S. Giovanni) e dei conventuali di Lugano (il convento di S. Francesco).

Nel 1848 viene soppresso il convento degli Angioli a Lugano, quello di S. Francesco e della Madonna del Sasso a Locarno, quello delle Grazie a Bellinzona, (maschili), quello delle Orsoline a Mendrisio e Bellinzona, quelli delle Benedettine a Lugano e quelle delle Agostiniane a Lugano.

Restano in funzione i conventi di Claro (Benedettine) e Montecarasso (Agostiniane), le cappuccine a Lugano (S. Giuseppe) e le Agostiniane a Locarno (S. Caterina). I cappuccini sono trasferiti alla Madonna del Sasso e a Bellinzona mentre restano a Faido, a Bi-

gorio e a Lugano, i Serviti a Mendrisio, i Benedettini a Bellinzona, i Somaschi a Lugano, questi ultimi tre «secolarizzati» nel 1852.

È evidente che il numero notevole dei conventi e monasteri che dovevano nei secoli precedenti sopperire alle funzioni di assistenza (ospedali), di educazione (scuole e collegi) una volta tali mansioni assunte dallo stato, doveva e poteva essere ridotto. Ma ciò non giustificava una politica che a parole prometteva ogni sicurezza (anche per le opere d'arte ed i libri (cfr no. 10) mentre poi non poteva assicurarla, e giungeva ad alienare o sperperare questi beni destinati alla pubblica istruzione. Zorzi ricorda come la secolarizzazione delle corporazioni e dei conventi sia legata alla secolarizzazione dell'istruzione secondaria (op. cit. p. 101) ma aggiunge con grande chiarezza «è utile che ogni Ticinese sappia che se le soppressioni dei conventi hanno avuto un innegabile carattere di durezza e quasi di violenza esse costituiscono però il punto di partenza per l'evoluzione delle istituzioni scolastiche del nostro Paese...». Si ebbe così anche, dall'altra parte, la corsa alla svendita o alle vendite simulate. Il convento di Faido figurò come proprietà di privati e, per un certo tempo, credo anche il Convento dei Cappuccini di Lugano. Taluni collegi, dopo vari tentativi di istituti laici, tornarono ad essere istituti religiosi privati come l'istituto S. Giuseppe a Locarno (poi S. Eugenio) o il Collegio Papio (già degli Oblati di S. Carlo).

L'incameramento dei conventi, fatto così su due piedi, per le difficoltà del 1848, in pratica servì meno di quanto ci si aspettava. Non giovò gran che al bilancio perché i beni vennero venduti stentamente, e le nuove «pensioni» gravavano sullo Stato, non all'istruzione popolare che non trovò immediato vantaggio, l'arte e la cultura non trasero gran giovamento perché opere d'arte e biblioteche andarono in gran parte disperse. E neppure ciò servì alla laicizzazione dello Stato perché, per reazione, preparò la rinascita degli istituti religiosi vent'anni dopo.

Anzi fece sì che molte famiglie cattoliche inviassero i loro figli nei collegi di Como, di Monza, di Cremona, di Domodossola, di Brescia, di Einsiedeln ecc. creando una profonda frattura nella vita culturale del paese.

È vero che gli istituti religiosi ticinesi, all'inizio dell'800, non brillavano di particolare fama. La formazione scientifica dei Barnabiti lombardi era sconosciuta come quella classica dei Gesuiti e il convento dei Benedettini di Bellinzona non godeva che indirettamente della fama del grande centro di Einsiedeln.

Però i Somaschi a Lugano avevano fama di efficienza (vi studiò anche

Alessandro Manzoni, in un momento di crisi familiare) e nel Convento degli Angioli s'era addirittura pensato di creare una accademia teologica e filosofica, anche se Frascini è assai duro nel giudizio.

Le tensioni fra il Governo ticinese e le sedi vescovili di Como e Milano non giovarono certo ad un innalzamento del livello culturale del complesso della popolazione. Del resto le *leggi eccezionali* votate dopo il Pronunciamento, non faranno che inasprire la situazione e dividere sempre di più profondamente il paese, quello stesso paese che aveva trovato la forza unitaria nel 1830 per rinnovarsi, auspici gli stessi Frascini e Pioda, attorno alla Costituzione accolta con voto quasi unanime.

La riforma costituzionale del 1855 *escludeva i religiosi da ogni diritto elettorale* (né elettori né eleggibili), la legge politico-ecclesiastica (24. V. 1855) esigeva il placet governativo per le funzioni ecclesiastiche, l'autorizzazione per ogni attività vescovile (di Como o Milano), fissava l'elezione e la revoca popolare dei parroci; più tardi si giunse nel 1857 e 1858 alle limitazioni delle pubbliche manifestazioni religiose². Tutto ciò inaspriva i contrasti sul piano religioso.

Ormai i palliativi economici avevano perso il loro valore: nel 1855 è votata l'*imposta diretta* (sulla rendita e sulla sostanza) mentre l'Assemblea federale, nel 1859 sopprime la giurisdizione straniera anche nel campo religioso, staccando le parti svizzere dalle diocesi straniere. Se la diocesi di Costanza è in gran parte attribuita a Coira, le terre ticinesi restano isolate. Mentre il paese, lentamente, conquistava un nuovo volto amministrativo, sviluppava le proprie scuole e cercava disperatamente di reinserirsi nei traffici europei (auspice Cattaneo, Lucchini e G. B. Pioda) dal profilo religioso restava profondamente diviso e esasperava i propri contrasti anche locali (un esempio tipico è l'Onsernone). Forse è da questa paralisi che nasce il ritardo culturale nel paese nel terzo quarto del secolo.

Sarà infine da notare che la fedeltà del Clero al mondo lombardo, malgrado la separazione e la qualifica di «ultramontani», contribuirà a difendere il volto tradizionale del Ticino contro le tendenze centraliste radicali.

Ma se consideriamo la situazione svizzera, le profonde lotte del «Kulturkampf» non dobbiamo meravigliarci troppo della situazione ticinese.

Occorreva forse attraversare quelle prove perché il concetto di libertà giungesse a quello di democrazia e assumesse anche il valore della tolleranza.

Il mito della forza dei pochi eletti, destinati a guidare vigorosamente il paese verso migliori giorni, a nome di tutti, non si sarebbe però spento troppo presto.

Sul periodo e gli avvenimenti qui rievocati, attorno ai quali non mi sembra ancor fissata un'interpretazione che tenga conto degli aspetti molteplici e delle conseguenze per il paese, basterà in questa sede indicare i cap. IX, XV e XVI della *Storia del Ticino di Rossi e Pometta*, l'interpretazione giuridica dello studio citato di *Franco Zorzi* e l'istoriato (visto dal punto di vista opposto) di *E. Cattori*: I beni ecclesiastici incamerati dallo Stato del C. T. Lugano 1930. Sulla storia complessiva dei beni culturali dei conventi nulla è ancora apparso. Una breve storia dei singoli conventi e monasteri è nel *Ticino sacro* di *S. Borrani* (Lugano 1896) e nella *Storia religiosa del Ticino* di *A. Codaghen*. Sulla libellistica di parte, utile per valutare moventi e reazioni non è il caso di insistere in questa sede. Sul «palazzo delle Orsoline», ora residenza governativa, come esempio fra i molti, v. ora *A. Caldelari* Bellinzona 1973.

1) Zorzi ricorda (p. 106) come il «placet» governativo e l'«exequatur» furono «introdotti dietro suggerimento del giornalista anticlericale Bianchi-Giovini, il quale li riteneva molto indicati nella lotta contro la Chiesa, in quanto la loro determinazione vaga e incerta consentiva nell'applicazione un'interpretazione molto estensiva a favore del potere statale». Ma nei documenti ufficiali del tempo ciò evidentemente è taciuto e l'autore stesso ricorda che solo in lettere private del Bianchi-Giovini si ritrovano elementi per riconoscere «il vero e proprio sistema giuridico della legge» (ibid. n. 4).

2) Espliciti documenti di questo spirito sono ad es. i decreti del 25. III. 1855: «Considerando che è un fatto troppo vero, che alle agitazioni le quali funestarono, nei passati mesi, il nostro Cantone, hanno non poco contribuito molti Sacerdoti e Curati con abuso di lor ministero; Volendo impedire la rinnovazione di tale abuso, decreta:

1. Ogni Curato e funzionario ecclesiastico è ammonito di astenersi da qualsivoglia abuso di ministero in fatto di politica.

2. Sarà ritenuto colpevole d'abuso quell'Ecclesiastico il quale si servisse del Pergamo, dell'Altare, della Confessione, o in qualunque altro modo del suo ministero o della sua situazione per fare censure od allusioni in discredito delle Autorità dello Stato e dei loro atti.

3. Tali abusi di ministero saranno puniti, in via amministrativa, con multa da 100 a 500 franchi; nei casi gravi, e in quelli di recidiva, con raddoppiamento di multa, sospensione e ritiro del *placet*».

Col successivo *appello* del Consiglio di Stato del 16. IV. 1855 alle Municipalità: «Sarà quindi, tra le altre cose, vostra particolare cura e sollecitudine di denunciare prontamente, tanto al Consiglio di Stato quanto al Commissario distrettuale, ogni abuso di ministero per parte di funzionari Ecclesiastici — ogni convegno clandestino o sospetto — le voci che venissero sparse o insinuate per gettare la diffidenza nel popolo — ogni offesa alle persone e alle proprietà diretta da scopo politico — ogni insulto o manomissione agli alberi della libertà — insomma tutto ciò che possa farsi nella vostra giurisdizione a pregiudizio (diretto od indiretto) della pubblica quiete e confidenza». E inoltre, in seguito i *decreti*:

6.XII.1855: Gli ecclesiastici non possono essere segretari municipali e non possono ricoprire qualsiasi carica patriziale.

20.X.1856: Il placet ai sacerdoti è soggetto a una tassa.

7.IV.1858: Proibizioni delle processioni a Santuari posti fuori del Cantone.

11.V.1858: Riduzione delle pensioni ai religiosi che dimorano fuori Cantone.

5.VIII.1858: Necessità del placet e del bollo (come ogni altro avviso pubblico) per affiggere gli atti delle Curie o avvisi di vacanze di benefici.

4.XII.1858: Proibizioni di missioni o esercizi spirituali nei giorni feriali.